



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3054 di data 9 maggio 2022

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione per la realizzazione di una nuova rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/21 denominata "CAPANNA MARGHERITA" nella skiarea del passo S. Pellegrino in Comune di Moena.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Silvio DALMASO	componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
Alberto TRENTI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Sergio BENIGNI	componente supplente Servizio prevenzione rischi
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Cristina PENASA	componente supplente Servizio bacini montani
Daniele BASSAN	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
Ermanno BERTUZZI	componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbetti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi e Alessandro Silvestri del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 14 aprile 2022, prot. 264140 con la quale la Società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in S. Giovanni di Fassa, fr. Vigo, Strèda de Col de Mè, 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad eseguire lavori per la realizzazione di una nuova rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/21 denominata "Capanna Margherita" nella skiarea del passo S. Pellegrino in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali, presentati in allegato alla domanda, evidenziando i lavori proposti, a firma Alessandro Rizzi, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	(C-22 01-01A) Inquadramento.pdf	264140	14/04/2022	A01
2	(C-22 01-02A) Planimetria+sezioni tipo.pdf	264140	14/04/2022	A02
3	(C-22 01-RTa) Relazione.pdf	264140	14/04/2022	A03
4	Allegato C1_Asseverazione_firma.pdf	264140	14/04/2022	A04
5	Rel. Geologica rete innevamento pista Margherita-Passo San Pellegrino.pdf	264140	14/04/2022	A05
6	Studio di compatibilità rete innevamento pista Margherita-Passo San Pellegrino.pdf	264140	14/04/2022	A06
7	Allegato C2 Carta sintesi_firmata.pdf	264140	14/04/2022	A07

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea di innevamento a servizio della pista da sci in questione attualmente sprovvista di infrastrutture per la produzione artificiale della neve con nuove condotte secondo uno schema ad anello che riesca a coprire tutta l'area sciabile compresa la linea di risalita dello skilift. Sulla nuova linea saranno installati 8 pozzetti per l'utilizzo di altrettanti generatori a bassa pressione. Affinché la linea possieda alimentazione e comunicazione con la centrale, è prevista la posa di due cavidotti per l'alloggiamento dei cavi di alimentazione e di dialogo tra la nuova linea e appunto la centrale, così come è prevista a quota 1920 un collegamento trasversale tra i due rami di innevamento in progetto con la posa della stessa tipologia di tubazioni. Le profondità di scavo è prevista ad una quota di 1,80 sotto il piano di campagna nel caso delle tubazioni di adduzione idrica mentre si prevede uno scavo di profondità di 80 cm per i soli cavidotti. I cavidotti attraversano il Rio Martinet a quota 1.987 m s.l.m. circa: tale attraversamento è previsto in subalveo con la posa delle tubazioni ad una quota di circa 1 metro sotto l'alveo del rio.

Preso atto che le opere previste, sebbene interessino aree a penali da approfondire (APP) per pericolosità torrentizia della Carta di Sintesi delle Pericolosità, rientrano tra gli interventi esclusi dall'applicazione del capo IV delle norme di attuazione del PUP, indicati nel capitolo 5 punto c2) dell'allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022, e pertanto non necessitano dell'autorizzazione prevista dall'articolo 18 delle norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- viste le Norme di attuazione del Piano urbanistico provinciale – capo IV - (l.p. 5/2008);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1317 di data 4 settembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 379 di data 18 marzo 2022;
- visto l'art. 3 della l.p. 30 marzo 2021 n. 5;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in S. Giovanni di Fassa, fr. Vigo, Strèda de Col de Mè, 10, ad eseguire lavori per la realizzazione di una nuova rete di innevamento programmato a servizio della pista da sci da discesa n. 11/8/21 denominata "CAPANNA MARGHERITA" nella skiarea del passo S. Pellegrino in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - si raccomanda di eseguire gli interventi compresa la loro ultimazione operando progressivamente per tratti successivi ripristinando immediatamente il cotico erboso, precedentemente accantonato;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che, considerata l'estensione del perimetro fino ad ora asservito, prima dell'inizio dei lavori venga presentata al Servizio gestione risorse idriche ed energetiche (SGRIE) una richiesta di variante dell'attuale titolo a derivare;
7. di rendere noto che dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
8. di disporre che prima dell'inizio dei lavori sia presentata, al Servizio impianti a fune e piste da sci, un'attestazione di presa visione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;
9. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste;

10. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr